N. 3048-172-559-1569-2126-2266-3926-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (VASSALLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO (AMATO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE (COLOMBO)

Presentato il 22 luglio 1988

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti imputati in giudizi penali

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIRO

Presentata il 2 luglio 1987

Norme per il patrocinio dei non abbienti

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRACCHIA, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI, BARGONE, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO

Presentata il 3 luglio 1987

Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPIELLO, ANDÒ, ALAGNA, BUFFONI

Presentata il 30 settembre 1987

Determinazione dei criteri per istituire presso i comuni fondi destinati alla difesa in giudizio dei cittadini

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TASSI, TRANTINO, MACERATINI

Presentata il 30 dicembre 1987

Nuove norme sul gratuito patrocinio

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VAIRO, ALESSI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALE-STRACCI, BIASCI, BONFERRONI, BORRA, BORTOLANI, BRUNETTO, CACCIA, CASATI, CURSI, DAL CASTELLO, DUCE, FERRARI WILMO, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, LAMORTE, LATTANZIO, LUSETTI, MARTUSCELLI, MENSORIO, MICHELI, NAPOLI, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PIREDDA, PORTATADINO, RABINO, RIGGIO, RIGHI, RINALDI, ROJCH, RUSSO RAFFAELE, SANTONASTASO, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, TANCREDI, TORCHIO, ZAMBON, ZOPPI

Presentata il 28 gennaio 1988

Nuove norme per la difesa dei non abbienti

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDO, CAPPIELLO, MASTRANTUONO

Presentata il 10 maggio 1989

Nuova disciplina del patrocinio dei non abbienti

Presentata alla Presidenza il 12 luglio 1989

Onorevoli Colleghi! — È dal 1971 che il Parlamento ha al suo esame la riforma della normativa in materia di gratuito patrocinio. È la prima volta che la discussione si conclude in Commissione referente in questo ramo del Parlamento. La necessità e l'urgenza della modifica della normativa vigente, unanimemente riconosciuta, è resa più stringente dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale il 24 ottobre 1989. È indispensabile che per quella data, il Parlamento approvi una legge che sappia garantire a tutti i cittadini il reale esercizio del diritto di difesa, o altrimenti le garanzie ed i principi di civiltà giuridica, che il primo codice della Repubblica democratica introduce, non riusciranno a produrre tutti gli effetti positivi che il legislatore ha inteso assicurare nell'esercizio dell'azione penale.

La legge in vigore in materia di gratuito patrocinio è il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, che ha sostituito il regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627; la legge 19 luglio 1880, n. 5536; il regio decreto 17 agosto 1907, n. 6040 e gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2235. La struttura dell'istituto è rimasta pressoché inalterata e, a parte alcune modifiche di carattere tecnico e amministrativo, si può dire che il regio decreto del 1923 riproduce sostanzialmente lo schema elaborato nel 1865, tanto che molti articoli del regio decreto del 1865 e della legge del 1880 sono stati integralmente ripetuti nel testo della legge attuale.

A questa legge sono state fatte innumerevoli critiche. *La prima* riguarda il fondamento stesso del gratuito patrocinio come attualmente è strutturato. L'articolo

1 della legge del 1923 lo definisce infatti « ...ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli Avvocati e Procuratori ».

Inutile sottolineare che questa norma non è più giustificata non solo dalla mutata realtà sociale ed economica della professione legale, ma è soprattutto in contrasto col modello di società e di Stato sociale proposto dalla nostra Costituzione.

In effetti, demandare l'onere economico della difesa giudiziaria dei non abbienti agli avvocati, significa spostare ad una ristretta categoria di cittadini un compito che spetta all'intera collettività.

La seconda critica riguarda i requisiti necessari per l'ammissione al beneficio, indicati nell'articolo 15 del regio decreto del 1923 nello stato di povertà e nel probabile esito favorevole della causa.

Riguardo al primo requisito appare evidente l'assurdo schematismo della divisione in due categorie ben distinte di cittadini: abbienti e non abbienti. La legge infatti non prevede sfumature intermedie, non ammette che vi possano essere cittadini che, pur non versando in condizioni di non abbienza, abbiano comunque un reddito tale da non essere in grado di sostenere le spese di giudizio.

Sul secondo dei requisiti richiesti, e cioè il probabile esito favorevole della causa (cosiddetto fumus boni juris), vi è da sottolineare che gli articoli 15 e 18 del regio decreto del 1923, in base ai quali il ricorso deve contenere « ...una chiara e precisa esposizione sia dei fatti, che delle ragioni e dei mezzi legittimi di prova sui quali la parte istante intende fondare la sua domanda o difesa » sono chiaramente in contrasto con l'articolo 24, commi primo e secondo, della Costituzione. Infatti, la richiesta del « fumus boni juris »

fa dipendere l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito dalla cognizione sommaria di un organo non giurisdizionale (la Commissione per il gratuito patrocinio, che ha funzioni amministrative), la cui valutazione è però determinante per l'azionabilità di diritti già riconosciuti dal legislatore sul piano sostanziale. Inoltre introduce un'ingiustificata discriminazione tra i cittadini, contrastando così con l'articolo 3 della Costituzione, perché, mentre per il cittadino abbiente il diritto di agire in sede giudiziaria si configura in senso astratto, per il non abbiente tende invece a concretizzarsi nel superamento di un vero giudizio preliminare sul merito, compiuto da un organo amministrativo la cui valutazione è sottratta ad ogni controllo giurisdizionale.

Significativa è la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il principio costituzionale per cui sono assicurati ai non abbienti tutti quegli strumenti e mezzi idonei per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, è contenuto nell'articolo 24, terzo comma, della Costituzione.

La Corte costituzionale ha rivolto numerose critiche alla disciplina prevista dal regio decreto del 1923. In particolare, è stata sottolineata, con la sentenza n. 114 del 1964, l'inadeguatezza della normativa sul gratuito patrocinio ai principi espressi dall'articolo 24, terzo comma, della Costituzione, auspicando una diversa e migliore disciplina della difesa dei non abbienti.

Nel 1970, con la sentenza n. 97, la Corte costituzionale affermava che «...l'insufficienza o scarsa efficienza di una norma di legge rispetto agli scopi voluti dalla Costituzione, non può condurla a riconoscerla senz'altro contraddittoria alla Costituzione, col risultato di far venir meno il poco già attuato ».

Infine nel 1983, con la sentenza n. 144, la Corte costituzionale osservava che «...la constatazione del poco già attuato assume ad anni di distanza un sapore ancora più amaro ».

Per quanto riguarda invece la Corte europea dei diritti dell'uomo è utile ricordare, in materia, gli orientamenti che ha indicato con la sentenza del 9 ottobre 1979, nella mancanza di un efficace sistema di assistenza giudiziaria ai non abbienti una violazione dell'articolo 6 (diritto di ricorrere al giudice per la tutela dei propri interessi e diritti), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Richiamandosi a questa deliberazione la stessa Corte ha condannato l'Italia per le carenze del suo sistema di assistenza giudiziaria ai non abbienti (sentenza del 13 maggio 1980) rilevando una violazione dell'articolo 6, capoverso 3 (sull'assistenza legale ai non abbienti), il cui contenuto « consiste nella protezione di diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi ».

Il 10 marzo del 1971 fu approvato dal Senato della Repubblica un progetto di legge per la « istituzione del patrocinio statale per i non abbienti », trasmesso alla Camera dei Deputati il 17 marzo 1971, che non si trasformò in legge per l'interruzione della V Legislatura.

Quel progetto conteneva rilevanti novità:

- 1) l'onere della retribuzione ai difensori, periti e consulenti tecnici era posto a carico dello Stato;
- 2) i requisiti per l'ammissione venivano modificati rispettivamente in « stato di non abbienza », che veniva determinato con la fissazione di un limite di reddito al di sotto del quale vi era il diritto all'assistenza e in « non manifesta infondatezza della causa »;
- 3) il ricorso poteva essere presentato anche oralmente ad uno dei membri della Commissione (che veniva mantenuta) o al cancelliere della pretura del luogo di residenza dell'istante.

Nella VI Legislatura fu presentato un nuovo disegno di legge governativo (n. 453), il progetto S. 73 di iniziativa dei

senatori Patrone, Terracini, Petrella ed altri, che riproduceva integralmente il testo del disegno di legge approvato dal Senato nella legislatura precedente. La Commissione Giustizia del Senato elaborò un nuovo testo che in parte riproponeva, in parte modificava quello già approvato nel 1971.

Le innovazioni di maggior interesse erano le seguenti:

- a) il patrocinio statale poteva essere totale o parziale, il concorso dello Stato poteva variare dal 70 per cento al 50 per cento delle spese della difesa;
- b) nelle cause di competenza del giudice conciliatore, l'ammissione al gratuito patrocinio poteva essere disposta dallo stesso giudice;
- c) veniva elevato il limite di reddito per l'ammissione al beneficio e per l'accertamento di tale requisito era ritenuta sufficiente la dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente;
- d) il controllo sull'attivltà del difensore nominato veniva demandata al Consiglio dell'Ordine, invece che al Procuratore della Repubblica come previsto dalla legge vigente.

Appare opportuna, a questo punto, qualche considerazione su una problematica che è strettamente connessa al tema dell'assistenza giudiziaria ai non abbienti, ovvero al costo della giustizia. Le spese che il cittadino deve sostenere per instaurare e portare a conclusione un procedimento giudiziario sono rappresentate da quelle giudiziarie vere e proprie, da quelle per perizie e consulenze tecniche, dalle spese di registrazione delle sentenze o dei provvedimenti giurisdizionali e dagli onorari degli avvocati. Il costo globale del procedimento risulta quindi assai alto e inoltre tali costi non variano proporzionalmente al valore economico della causa se non, forse, per quanto riguarda il compenso al difensore e ciò provoca una netta sproporzione tra valore economico in contestazione e il costo della lite.

Il nesso che lega questo aspetto della realtă giudiziaria italiana con quello della giustizia dei poveri è evidente.

Infatti, nella misura in cui si può ipotizzare una certa relazione tra condizione economica delle parti e valore della causa, la situazione di disuguaglianza, tra chi intraprende cause di rilevante valore economico e chi affronta questioni di valore esiguo, potrebbero avere come valido correttivo l'applicazione del patrocinio a spese dello Stato proprio perché si è visto che l'incidenza delle spese giudiziarie legali è maggiore e sproporzionata in rapporto alle cause di esiguo valore economico.

Il Consiglio d'Europa ha emanato in tema di assistenza giudiziaria:

- a) la risoluzione n. 76 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 18 febbraio 1976, concernente « l'assistenza giudiziaria in sede civile, commerciale e amministrativa »;
- b) l'accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria portato alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 17 gennaio 1977, ratificato con la legge del 7 agosto 1982, n. 705;
- c) la risoluzione n. 78 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 2 marzo 1978 e concernente « l'assistenza giudiziaria e la consulenza giuridica »:
- d) la raccomandazione n. 81 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 24 maggio 1981 concernente i « mezzi per facilitare l'accesso alla giustizia ».

Di queste merita specifica attenzione la risoluzione n. 78 del 2 marzo 1978 intitolata « Sur l'assistance judiciaire et la consultation juridique » che ha affrontato gli specifici argomenti relativi alle condizioni di reddito in base alle quali deve essere garantita l'assistenza giudiziaria a spese dello Stato; la possibilità dell'ammissione totale o parziale; la garanzia della remunerazione dell'avvocato no-

minato e degli altri consulenti tecnici eventualmente necessari per il tipo di procedura o di causa; l'istituzione di un servizio di consulenza legale pre-giudiziale; l'adozione di appropriati strumenti di informazione per pubblicizzare l'assistenza ed il funzionamento di tale servizio.

Sulle condizioni di reddito la risoluzione prevede che nessun cittadino può essere ostacolato nell'esercizio dei suoi diritti a causa delle condizioni economiche. Sulla possibilità di ammissione totale o parziale si afferma che «... l'assistenza giudiziaria deve essere concessa anche se l'interessato può prevedere una partecipazione finanziaria, che non può essere superiore a quanto possa essere da esso sostenuto senza grave pregiudizio ». Sulla remunerazione dell'avvocato e dei consulenti tecnici si riconosce la necessità che l'assistenza giudiziaria copra tutte le spese affrontate «...in particolare la remunerazione del legale nominato, dei costi fiscali, delle spese per consulenze e perizie, l'indennità dei testimoni e le spese di trasferimento ». Infine la risoluzione sollecita l'adozione di appropriati strumenti di informazione per pubblicizzare l'esistenza e il funzionamento del servizio di assistenza giudiziaria.

Il lavoro svolto dalla Commissione referente ha avuto come base il disegno di legge del Governo e cinque progetti di iniziativa parlamentare. Elementi largamente unificanti delle proposte erano:

- 1) l'inderogabile necessità di superare la normativa vigente;
- 2) la definizione di non abbiente ancorata al dato del reddito;
- 3) il superamento delle attuali procedure di ammissione;
- 4) la remunerazione del difensore e dei consulenti tecnici.

Il ricco dibattito svoltosi in Commissione ha evidenziato la necessità di rendere operanti, dopo quarant'anni, i det-

tati costituzionali del reale esercizio di difesa dei cittadini. Una nuova normativa acquista rilevanza ancora maggiore nell'approssimarsi dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, e al tempo stesso richiede anche il pieno riconoscimento del diritto di difesa quando sono in gioco fondamentali diritti della persona.

L'analisi del diritto comparato e la risoluzione del Consiglio d'Europa sono risultati non solo un momento di conoscenza ed approfondimento culturale, ma un indispensabile punto di riferimento per il pieno inserimento dell'Italia nell'Europa anche in previsione del 1992.

Il dibattito ha riconosciuto nella riforma al nostro esame un mezzo per affermare il diritto alla giustizia e l'attuazione di un importante precetto costituzionale.

Il testo che è scaturito da questo confronto è il risultato mediato fra linee ed impostazioni di fondo volte a dare concreta, e non parziale, attuazione al precetto costituzionale e la reiterata pretesa, sostenuta in particolare dal Governo, di non dilatare oltre misura la spesa occorrente per la gestione della riforma.

L'Assemblea fermerà certamente la sua attenzione sul contrasto che emerge tra l'aspirazione generale di difesa integrale dei diritti del cittadino con le ragioni, finanziarie che oggettivamente tendono a limitarne la portata.

Il testo al nostro esame, punto di partenza dal quale muoverà il dibattito in Aula, non soddisfa, dunque, l'esigenza della generale riforma della normativa attualmente in vigore, il regio decreto 30-12-1923 n. 3282; esso costituisce tuttavia una base concreta da cui muovere per ulteriori ed auspicabili miglioramenti.

Un sempre più ampio numero di cittadini, oltre che tutti gli operatori della giustizia, rivendica l'urgenza di questa riforma. È largamente cresciuta la consapevolezza che non sono più sufficienti le affermazioni di principio, le libertà ed i diritti individuali soltanto proclamati. Se si vuole davvero costituire nel cittadino

che si rivolge alla giustizia un diritto vero e concreto che lo ponga, o almeno tenda a porlo, su un piano di parità con gli interessi forti (così presenti in una società come la nostra), occorre che lo Stato intervenga con strumenti appropriati che rimuovano le condizioni di disparità, per affermare in positivo il diritto di eguaglianza di tutti di fronte alla legge.

L'approvazione dell'attuale testo non consente di abrogare tutta la legislazione vigente in materia e di sostituirsi compiutamente ad essa. È così per la gran parte della giurisdizione civile, mentre per altre, quali le controversie di lavoro e quelle relative alla responsabilità civile dei magistrati restano in vigore le norme previste dalla legislazione speciale.

* * *

L'articolo 1 delimita il campo di applicazione della legge mediante l'affermazione che al cittadino non abbiente lo Stato assicura la difesa penale, e quella penale militare, sia nella veste di imputato che in quella di parte che esercita l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno. Affronta e risolve il problema del patrocinio a spese dello Stato davanti al giudice civile, limitandolo alle controversie che riguardano la capacità della persona, la decadenza dalla potestà parentale, i diritti ed i doveri nascenti dal matrimonio. Si tratta di parti importanti della giustizia civile e, tuttavia, limitate.

Mentre è di facile delimitazione la parte del contenzioso che riguarda la potestà parentale (titolo IX, libro primo del codice civile) e i diritti e i doveri connessi al matrimonio (capi IV e V del titolo sesto del libro primo del codice civile) una particolare attenzione dovrà ancora essere rivolta al concetto di capacità giuridica per potere dedurre i limiti della tutela che lo Stato assicura al non abbiente interessato da problemi di annullamento (totale o parziale), di detta capacità come conseguenza, ad esempio,

di una condanna penale, di una sentenza dichiarativa di fallimento, di fatti o condizioni che ineriscono al suo stato di infermità mentale.

Particolare trattamento è stato riservato ai minorenni, a favore dei quali, quando vi sia inerzia dell'interessato o dei suoi familiari, è la stessa autorità giudiziaria procedente che nomina il difensore, a cui sarà corrisposto il compenso dovuto. È diritto dello Stato la rivalsa quando le condizioni economiche del minorenne o dei suoi familiari superino i limiti fissati dalla presente legge.

L'articolo estende il patrocinio a spese dello Stato a favore dello straniero; ciò in applicazione del principio generale contenuto nell'articolo 16 « Delle disposizioni sulle leggi in generale » e a prescindere dalla condizione di residenza, di domicilio e di dimora nel nostro territorio.

Il sesto comma, infine, contiene l'impegno preciso a pervenire ad una disciplina generale del patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti avanti a ogni giurisdizione. Si dispone, infatti, che la presente legge abbia efficacia solo temporanea proprio in attesa della riforma della normativa generale.

Con l'articolo 2 si stabilisce che chi intende avvalersi dei benefici del patrocinio a spese dello Stato, ritenendo di trovarsi nelle condizioni richieste, può rivolgersi ad un professionista di sua scelta. Sarà il legale incaricato che provvederà alla presentazione dell'istanza ed alla esibizione della documentazione riguardante il reddito.

Individua l'articolo altresì il giudice cui la domanda deve essere rivolta e prevede che, per le controversie civili indicate nell'articolo 1, le ragioni del richiedente debbano risultare non manifestamente infondate.

La norma modifica radicalmente due istituti oggi esistenti e ritenuti ostativi al pieno riconoscimento del diritto all'assistenza giudiziaria: il probabile esito favorevole della causa (fumus boni juris) e la costituzione presso i tribunali della Commissione per il gratuito patrocinio.

L'articolo 3 affronta le questioni della soglia di reddito, individuale o familiare, al di sotto della quale il beneficio viene concesso. Si tratta di norme estremamente delicate e di difficile definizione che possono produrre discriminazione fra i cittadini. La soluzione indicata dalla Commissione fissa un reddito personale annuo, imponibile ai fini dell'imposta, non superiore a dieci milioni; prevede inoltre una elevazione di due milioni per ognuno dei familiari conviventi.

A questa regola generale, che supera l'ottocentesca definizione di non abbienza quale stato di povertà, si aggiungono due disposizioni molto rilevanti. La prima prevede l'adeguamento annuale della misura del reddito all'aumento del costo della vita; la seconda introduce il principio, di grande importanza sul piano dei diritti soggettivi, secondo cui nelle cause di stato, di famiglia e in ogni altro contenzioso civile o penale nel quale esista o possa emergere un conflitto tra i componenti la famiglia, la soglia di reddito presa in considerazione ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è solo quella personale.

Con l'articolo 4 si indicano i benefici accordati dalla legge. Fra essi, rilevante è, certo, il compenso ai difensori, ai periti ed ai consulenti la cui opera professionale è richiesta nel corso del procedimento. Si supera così il fondamento della legge in vigore: un impegno di carattere caritativo-assistenziale per gli esercenti la professione forense.

La falsità e le omissioni nelle autocertificazioni del richiedente, come quelle nelle indicazioni previste in questo articolo, sono considerate come delitto e punito con la reclusione fino a due anni. La norma ha suscitato un confronto in Commissione rispetto alle tesi che ritenevano che l'illecito commesso dovesse avere natura esclusivamente amministrativa e come tale essere sanzionato.

L'articolo 5 prescrive l'indicazione nella richiesta di ammissione, dell'auto-certificazione dell'interessato attestante le sue condizioni di reddito e l'impegno a comunicarne le eventuali variazioni.

Le procedure di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di impugnazione del provvedimento di inammissibilità o di diniego, sono disciplinate dall'articolo 6 con l'avvertimento che l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Una norma di notevole interesse è contenuta *nell'articolo* 7: si estende l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche nella fase degli atti di polizia giudiziaria; ad una fase, cioè, prodromica del procedimento penale vero e proprio e durante la quale la persona non ha ancora assunto la veste di imputato.

Gli articoli 8 e 9 prevedono l'obbligo di informare la persona interessata, alla quale è nominato un difensore d'ufficio, dei benefici previsti dalla legge.

Si stabilisce l'obbligo del professionista designato di prestare il suo patrocinio salvo giustificato motivo.

Con gli articoli 10 e 11 si prendono in considerazione, disciplinandone gli effetti, le ipotesi di modifica o revoca del provvedimento di ammissione quando risultino variate le condizioni di redditualità e allorché si verifichi la richiesta dell'intendente di finanza che, sulla base di accertamenti compiuti, evidenzi difformità dal vero con gli elementi di reddito indicati dall'interessato.

La procedura di liquidazione dei compensi spettanti al difensore ed al consulente tecnico è disciplinata dall'articolo 12. La competenza è riconosciuta all'autorità giudiziaria, che ha l'obbligo di attenersi alle tariffe e alle tabelle professionali operando, in ogni caso, in modo che il compenso liquidato non superi i valori medi delle stesse.

Contro i provvedimenti di liquidazione decisi dal giudice competente è ammesso ricorso avanti al tribunale o alla corte d'appello e il relativo procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. La normativa in esame lascia alla decisione dell'Assemblea la questione, estremamente delicata, della liquidazione parziale di onorari e compensi nel corso del giudizio e prima della sua conclusione. Il problema è già presente

per i consulenti che hanno oggi diritto ad una liquidazione parziale e anticipata. Con l'entrata in vigore della nuova procedura penale che assegna al difensore nuovi e gravosi compiti di presenza nel processo, di impulso dell'attività difensiva e di garanzia della parte assistita, la questione si presenterà in modo più esteso e penetrante.

Con l'articolo 13 si disciplina la rifusione allo Stato delle spese sostenute, stabilendo che:

- a) in caso di proscioglimento dell'imputato ammesso al patrocinio il giudice può condannare la parte querelante a rifondere allo Stato le spese per l'ammissione al patrocinio, nonché la eventuale compensazione per giusti motivi;
- *b)* nei reati di azione pubblica, la stessa condanna può essere disposta a carico della parte civile;
- c) nelle controversie civili, infine, la sentenza possa disporre che la rifusione degli onorari e delle spese avvenga direttamente a favore dello Stato quando la parte vittoriosa sia stata ammessa al patrocinio.

Un ulteriore ampliamento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si ha nell'articolo 14 che prevede l'inclusione della fase esecutiva, dei procedimenti di revisione nonché di quelli relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione fra le procedure per le quali sono previsti i benefici della presente legge.

L'articolo 15 fissa le disposizioni transitorie per l'ammissione al gratuito patrocinio deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

L'articolo 16 detta le norme regolamentari da emanarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, al fine di determinare le modalità da osservarsi per il pagamento delle somme dovute al difensore e al consulente tecnico.

L'articolo 17 prevede una relazione annuale del Ministro di grazia e giustizia al Parlamento avente lo scopo di verificare gli effetti prodotti dalla nuova normativa nell'ottica della più generale riforma dell'istituto del patrocinio per i non abbienti (art. 1, comma 6).

Infine, gli articoli 18 e 19 contengono la clausola finanziaria nonché le disposizioni per l'entrata in vigore della nuova legge.

Onorevoli Colleghi, porre l'esigenza di procedere rapidamente all'esame ed approvazione di questo testo non significa volontà di rinunciare al confronto costruttivo per soluzioni più idonee ed avanzate o più rispondenti agli obiettivi che ci si prefigge attraverso le norme proposte. Una migliore qualità della nuova normativa potrà essere assicurata attraverso un lavoro in Aula che, dopo quello proficuamente svolto in Commissione, consenta una rapida conclusione dell'iter della legge, per non deludere quanti, anche in previsione dell'entrata in vigore nuovo codice di procedura penale, attendono una vera riforma a garanzia dei diritti dei cittadini.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, Relatore.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 3048

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti imputati in giudizi penali.

ART. 1.

(Istituzione del patrocinio).

- 1. È istituito il patrocinio a spese dello Stato per assicurare al non abbiente, imputato in un procedimento penale, ovvero penale militare, i mezzi per difendersi.
- 2. L'ammissione al patrocinio statale giova per tutti gli stati e i gradi del procedimento.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

ART. 1.

(Istituzione del patrocinio).

- 1. Lo Stato assicura al cittadino non abbiente il patrocinio per la difesa in un procedimento penale, ovvero penale militare nonché per l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno da reato.
- 2. Il patrocinio è altresì assicurato nei procedimenti che riguardano la capacità della persona, la decadenza dalla potestà parentale, i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio.
- 3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti gli stati e i gradi del procedimento.
- 4. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore cui è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i minimi di reddito di cui all'articolo 3.
- 5. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero.
 - 6. Identico.

ART. 2.

(Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

1. In ogni stato e grado del procedimento l'imputato che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3 può chiedere di essere ammesso al patrocinio a carico dello Stato.

2. La relativa istanza, a pena di inammissibilità, deve essere presentata o inviata a mezzo raccomandata al cancelliere o al segretario dell'ufficio giudiziario che procede o, se procede la Corte di cassazione, del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. L'istanza deve essere sottoscritta dall'imputato e la sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che la riceve, o dal cancelliere del pretore del luogo in cui l'imputato si trova, o da un notaio o da un segretario comunale o da un agente consolare all'estero.

3. L'imputato detenuto od internato può presentare l'istanza al direttore dell'istituto penitenziario, che, dopo aver autorizzato la sottoscrizione, la trasmette al giudice indicato nel comma 2. L'imputato che si trovi in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice fa pervenire l'istanza

ART. 2.

(Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

- 1. Chi trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 3 intende avvalersi dei benefici in favore dei non abbienti deve rivolgersi ad un professionista che può scegliere tra gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori legali. L'interessato attesta la propria situazione economica mediante documentazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale dimostra che il reddito imponibile ai fini IRPEF e ogni altro reddito percepito nell'anno sono inferiori alla misura indicata all'articolo 3.
- 2. La relativa istanza, a pena d'inammissibilità, deve essere presentata dal difensore, cui l'interessato ha conferito esplicito mandato, a seconda dei casi al pubblico ministero o al giudice che istruisce il procedimento sia esso civile o penale o al presidente del collegio giudicante o al capo dell'ufficio avanti il quale il procedimento pende in attesa del dibattimento.
- 3. Per le controversie civili indicate al comma 2 dell'articolo 1 sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le parti le cui ragioni risultino non manifestamente infondate. Il giudice decide sull'ammissione con decreto motivato da pronunciarsi non oltre il ventesimo giorno precedente alla prima udienza.

all'ufficio indicato nel comma 2, anche avvalendosi di una persona di sua fiducia o di un legale.

4. Se l'imputato è analfabeta l'istanza è resa oralmente ad uno dei soggetti autorizzati a riceverla a norma dei commi 2 e 3, che provvede a redigerne processo verbale.

ART. 3.

(Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

- 1. Può essere ammesso al patrocinio a carico -dello Stato l'imputato che nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza ha conseguito un reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, assoggettabile all'IRPEF, non superiore a lire 5.260.000. Se l'imputato è coniugato, nella determinazione dei redditi di cui sopra si tiene conto anche del reddito del coniuge non legalmente separato; se è minore o se agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è considerato familiare a carico, si tiene conto anche dei redditi dei genitori o; rispettivamente, della persona che beneficia della relativa detrazione d'imposta.
- 2. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
- 3. Se l'ammissione al patrocinio è richiesta dall'imputato di un reato commesso in danno di uno dei componenti la famiglia, ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 non si considera il reddito della persona offesa.
- 4. Ogni tre anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

ART. 3.

(Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

- 1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato la persona istante che percepisce un reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, non superiore a lire 10.000.000.
- 2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, il limite indicato al comma 1 è elevato di lire 2.000.000 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.
 - 3. Identico.
- 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando si tratta di cause di Stato, di famiglia e in ogni altra causa civile o penale nella quale possa emergere un conflitto all'interno del nucleo familiare.
- 5. Ogni anno, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

ART. 4.

(Effetti dell'ammissione al patrocinio).

- 1. L'ammissione al patrocinio a carico dello Stato comporta che sono a carico di questo:
- a) le somme dovute dall'imputato al difensore, di fiducia o d'ufficio, o al consulente tecnico per l'espletamento del loro incarico, escluse quelle dovute per trasferte che non avvengano nell'ambito del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice procedente;
- b) le spese che a norma del codice di procedura penale devono essere anticipate dall'imputato stesso.

- 2. Se l'imputato è assistito da più di un difensore, l'ammissione al patrocinio statale non può essere concessa; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui l'imputato al quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.
- 3. Nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente. La sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio.
- 4. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta alla cancelleria o segreteria del giudice indicato nel comma 2 dell'articolo 2, o dal primo atto cui interviene il difensore se l'imputato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

ART. 4.

(Effetti dell'ammissione al patrocinio).

- 1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:
- a) l'annotazione a debito delle tasse di registro, dei diritti di cancelleria e conseguentemente il rilascio gratuito delle copie degli atti del procedimento e l'uso della carta non bollata in tutti gli atti del procedimento;
- b) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese e degli onorari dovuti:
- 1) ai difensori, ai pubblici ufficiali, ai notai, ai periti e ai consulenti di parte la cui opera venga richiesta nel corso del procedimento;
- 2) ai funzionari per le spese di viaggio e le indennità di missione;
- 3) ai giornali per la pubblicazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria inerenti il procedimento.
- 2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere concessa se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona al quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.
- 3. Nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione dell'autorità procedente o del giudice del processo.
- 4. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta alla cancelleria o segreteria del giudice indicato nel comma 2 dell'articolo 2, o dal primo atto cui interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

ART. 5.

(Contenuto dell'istanza).

- 1. L'istanza prevista dall'articolo 2 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce:
- a) l'indicazione delle generalità dell'imputato e dei componenti la sua famiglia anagrafica;
- b) un'autocertificazione dell'imputato attestante la sussistenza delle condizioni di redditualità previste per l'ammissione al patrocinio statale, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 3;
- c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.
- 2. All'istanza devono inoltre essere allegati:
- a) una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei soggetti il cui reddito debba esser considerato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3:
 - 1) il numero del codice fiscale;
 - 2) il reddito di lavoro;
- 3) i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, di cui l'interessato abbia, direttamente o indirettamente, la libera disponibilità, o comunque il godimento;

ART. 5.

(Contenuto dell'istanza).

- 1. Identico:
- a) l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica;
- b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di redditualità previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 3;
 - c) identica.

- 2. Identico.
- a) una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei soggetti il cui reddito debba esser considerato ai sensi dell'articolo 3:
 - 1) identico:
 - 2) identico;
 - 3) identico;

- 4) i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale;
- b) copia delle ultime dichiarazioni dei redditi o certificati modello 101 o 201 eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria dagli interessati ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione;
- c) un certificato di stato di famiglia dell'imputato rilasciato dall'ufficio di anagrafe del comune di ultima residenza.
- 3. Se l'imputato è straniero, per i redditi prodotti all'estero è sufficiente l'autocertificazione di cui alla lettera b) del comma 1, accompagnata da una attestazione dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorità, la suddetta autocertificazione non è mendace.
- 4. Se l'imputato è detenuto, internato o in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la documentazione prevista dai commi 2 e 3 può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'imputato.
- 5. Il giudice, ove le circostanze lo richiedano, può concedere agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o la integrazione della documentazione prevista dai commi 2 e 3.
- 6. La mancanza delle dichiarazioni, delle indicazioni e delle allegazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza; tuttavia nei casi di cui ai commi 4 e 5 il giudice provvede egualmente sull'istanza ma il provvedimento di ammissione al patrocinio statale è revocato se non vengono osservati i termini stabiliti.
- 7. La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 sono punite con la reclusione fino a due anni; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 8 e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.

- 4) identico;
- b) identica;

- c) un certificato di stato di famiglia dell'interessato rilasciato dall'ufficio di anagrafe del comune di ultima residenza.
- 3. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero è sufficiente l'autocertificazione di cui alla lettera b) del comma 1, accompagnata da una attestazione dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorità, la suddetta autocertificazione non è mendace.

- 4. Identico.
- 5. La mancanza delle dichiarazioni, delle indicazioni e delle allegazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza; tuttavia nei casi di cui al comma 4 il giudice provvede egualmente sull'istanza ma il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è revocato se non vengono osservati i termini stabiliti.
- 6. La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 sono punite con la reclusione fino a due anni; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.

ART. 6.

(Procedura per l'ammissione al patrocinio statale).

- 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è pervenuta l'istanza prevista dall'articolo 2, ovvero immediatamente se la stessa è presentata al dibattimento, il giudice procedente, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'imputato al patrocinio a carico dello Stato se. alla dell'autocertificazione stregua prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5. risultano ricorrere le condizioni di redditualità cui l'ammissione al beneficio è subordinata. Il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio statale, è dato con ordinanza che viene depositata nella cancelleria o segreteria del giudice, con facoltà per l'imputato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è dato avviso all'imputato. Nel dibattimento l'ordinanza è letta in udienza ed inserita nel processo verbale; la lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'imputato è presente all'udienza.
- 2. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del comma 1, se l'imputato è detenuto o internato, copia dell'ordinanza è trasmessa a cura del cancelliere o del segretario al direttore dell'istituto che provvede a consegnarla all'imputato; se l'imputato si trova in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice, il cancelliere o il segretario suddetti provvedono a consegnargli copia dell'ordinanza a mezzo di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Il direttore dell'istituto o l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria provvedono a redigere processo verbale dell'avvenuta consegna ed a trasmetterlo senza ritardo all'ufficio richiedente.
- 3. Copia dell'istanza dell'imputato e dell'ordinanza prevista dal comma 1 nonché le dichiarazioni e la documentazione allegate sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria o della segreteria

ART. 6.

(Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

- 1. Fuori dei casi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il giudice procedente, nei dieci giorni successivi a quello in cui è pervenuta l'istanza prevista dall'articolo 2, ovvero immediatamente se la stessa è presentata al dibattimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, ricorrano le condizioni di redditualità cui l'ammissione al beneficio è subordinata. Il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è dato con decreto motivato che viene depositato nella cancelleria o segreteria del giudice, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è dato avviso all'interessato. Nel dibattimento il decreto è letto in udienza ed inserito nel processo verbale; la lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.
- 2. Se l'interessato è detenuto o internato, copia del decreto è trasmessa a cura del cancelliere o del segretario al direttore dell'istituto che provvede a consegnargliela; se l'interessato si trova in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice, il cancelliere o il segretario suddetti provvedono a consegnargli copia del decreto a mezzo di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Il direttore dell'istituto o l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria provvedono a redigere processo verbale dell'avvenuta consegna ed a trasmetterlo senza ritardo all'ufficio richiedente.
- 3. Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto previsto dal comma 1 nonché le dichiarazioni e la documentazione allegate sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria o della segreteria

del giudice procedente, all'Intendente di finanza nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto giudice. L'Intendente verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5, dell'ammontare del reddito attestato dall'imputato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può altresì disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'intendente richiede i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 8.

- 4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito di cui al comma 1, ovvero, nei casi di cui al comma 2, da quello in cui è avvenuta la consegna della copia dell'ordinanza, l'imputato può proporre ricorso, senza effetto sospensivo, al giudice indicato nel quinto comma dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, che provvede a norma dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794; l'Amministrazione finanziaria, in persona dell'Intendente di finanza indicato nel comma 3, è parte nel relativo procedimento.
- 5. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura della cancelleria, all'imputato e all'Intendente di finanza, che nei venti giorni successivi a quello in cui è avvenuta la notifica possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

ART. 7.

(Atti di polizia giudiziaria).

1. L'ammissione al patrocinio statale può essere chiesta anche nella fase degli atti di polizia giudiziaria. In tal caso, l'istanza deve essere presentata all'autorità giudiziaria procedente o, in difetto, al pretore o al pubblico ministero competente per il fatto per cui si procede, i del giudice procedente, all'Intendente di finanza nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto giudice. L'Intendente di finanza verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può altresì disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'Intendente di finanza richiede i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 10.

- 4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito di cui al comma 1 ovvero, nei casi di cui al comma 2, da quello in cui è avvenuta la consegna della copia del decreto, l'interessato può proporre ricorso, senza effetto sospensivo, al giudice indicato nel quinto comma dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, che provvede a norma dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794; l'Amministrazione finanziaria, in persona dell'Intendente di finanza indicato nel comma 3, è parte nel relativo procedimento.
- 5. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura della cancelleria, all'interessato e all'Intendente di finanza, che nei venti giorni successivi a quello in cui è avvenuta la notifica possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

ART. 7.

(Atti di polizia giudiziaria).

1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere chiesta anche nella fase degli atti di polizia giudiziaria. In tal caso, l'istanza deve essere presentata al pubblico ministero o all'autorità giudiziaria competente per il fatto per cui si procede, i quali, se l'istanza è accolta,

quali, se l'istanza è accolta, provvedono anche alla liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 10 nel caso che l'azione penale non venga esercitata. Si applica il disposto del comma 4 dell'articolo 4.

provvedono anche alla liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 12 nel caso che l'azione penale non venga esercitata. Si applica il disposto del comma 4 dell'articolo 4.

ART. 8.

(Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio).

1. Nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d'ufficio il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, l'interessato viene informato dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli venga nominato d'ufficio.

ART. 9.

(Mancata designazione del difensore).

- 1. In tutti i casi in cui il difensore non è scelto dall'interessato, vi provvede il consiglio dell'ordine degli avvocati e procutori secondo criteri di rotazione e specializzazione.
- 2. Il professionista designato ai sensi del comma 1 ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio, salvo giustificato motivo.

ART. 10.

(Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

1. Se nei termini previsti dal comma 4 dell'articolo 5 l'interessato non provvede alla presentazione della prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 5, le condizioni di redditualità risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice con decreto motivato revoca o modifica il

Art. 8.

(Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio statale).

1. Se nei termini previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 l'imputato non provvede alla presentazione della prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, le condizioni di redditualità risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio statale, il giudice con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento

di ammissione al patrocinio statale. Competente a provvedere è il giudice che procede al momento della scadenza del termine suddetto ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento è comunicata o trasmessa con le modalità indicate nell'articolo 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 6.

- 2. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione può altresì essere disposta in ogni momento, su richiesta dell'Intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo e con le modalità ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di redditualità di cui all'articolo 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6.
- 3. La revoca di cui al comma 2 non può più essere richiesta dall'Intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'imputato è stato ammesso al patrocinio statale.

ART. 9.

(Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione).

1. La modifica o la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c), del comma 1, dell'articolo 5, ha effetto dalla data in cui è pervenuta all'autorità competente la comunicazione predetta. Negli altri casi previsti dall'articolo 8 la revoca del provvedimento comporta la decadenza con efficacia retroattiva del beneficio e il recupero in danno dell'imputato delle somme già corrisposte dallo Stato.

provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Competente a provvedere è il giudice che procede al momento della scadenza del termine suddetto ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento è comunicata o trasmessa con le modalità indicate nell'articolo 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 6.

2. Identico.

3. La revoca di cui al comma 2 non può più essere richiesta dall'Intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

ART. 11.

(Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione).

1. La modifica o la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c), del comma 1, dell'articolo 5, ha effetto dalla data in cui è pervenuta all'autorità competente la comunicazione predetta. Negli altri casi previsti dall'articolo 10 la revoca del provvedimento comporta la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e il recupero in danno dell'interessato delle somme già corrisposte dallo Stato.

ART. 10.

(Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico).

- 1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico dell'imputato ammesso al patrocinio a carico dello Stato sono liquidati dall'autorità giudiziaria, osservando, rispettivamente, l'apposita tariffa professionale di cui all'articolo 14 della presente legge e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.
- 2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento, o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile. In ogni caso il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del procedimento se il provvedimento di ammissione al patrocinio statale è divenuto esecutivo dopo la loro definizione.
- 3. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, all'imputato, al querelante, alla parte civile e al pubblico ministero, mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione emesso dal pretore è trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.
- 4. Gli stessi soggetti indicati nel comma 3 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.
- 5. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

ART. 12.

(Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico).

- 1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità.
- 2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del procedimento se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è divenuto esecutivo dopo la loro definizione.
- 3. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti, al querelante e al pubblico ministero, mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione emesso dal pretore è trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.
 - 4. Identico.

5. Identico.

6. Il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti da segreto istruttorio.

ART. 11.

(Recupero delle somme corrisposte dallo Stato).

- 1. Nel caso di proscioglimento dell'imputato ammesso al patrocinio statale, quando si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, il giudice condanna il querelante anche al pagamento in favore dello Stato delle somme corrisposte in conseguenza dell'ammissione al patrocinio statale. Qualora ricorrano giusti motivi, tali spese possono essere compensate in tutto o in parte. Non è pronunciata condanna alle spese in caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela.
- 2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice può condannare la parte civile al pagamento in favore dello Stato delle somme di cui al comma 1.

ART. 12.°

(Ammissione al gratuito patrocinio in altri casi).

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel pro6. Identico.

ART. 13.

(Recupero delle somme corrisposte dallo Stato).

- 1. Nel caso di proscioglimento dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quando si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, il giudice condanna il querelante anche al pagamento in favore dello Stato delle somme corrisposte in conseguenza dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Qualora ricorrano giusti motivi, tali spese possono essere compensate in tutto o in parte. Non è pronunciata condanna alle spese in caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela.
 - 2. Identico.
- 3. Il giudice in caso di condanna dell'imputato dispone che gli onorari e le spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato siano liquidati in favore dello Stato.
- 4. Nelle controversie civili la sentenza che condanna la parte soccombente alla rifusione degli onorari e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al beneficio previsto dalla presente legge.

ART. 14.

(Ammissione al gratuito patrocinio in altri casi).

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel pro-

cedimento di revisione, nonché nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, sempreché l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente.

2. Competente a ricevere l'istanza prevista dall'articolo 2, ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio statale ed a liquidare i compensi è l'autorità giudiziaria procedente; tuttavia, se procede la Corte di cassazione, la competenza spetta all'autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di revisione, al giudice dell'esecuzione.

ART. 13.

(Disposizione transitoria).

1. L'ammissione al gratuito patrocinio deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.

ART. 14.

(Norme regolamentari).

- 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le modalità da osservarsi per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 10 e per il recupero delle medesime e delle spese di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 4, in cui sia previsto.
- 2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale per la difesa dei non abbienti sono stabiliti con delibera-

cedimento di revisione, nonché nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, sempreché l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente.

2. Competente a ricevere l'istanza prevista dall'articolo 2, ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed a liquidare i compensi è, a seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorità giudiziaria procedente; tuttavia, se procede la Corte di cassazione, la competenza spetta all'autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di revisione, al giudice dell'esecuzione.

ART. 15.

(Disposizione transitoria).

Identico.

ART. 16.

(Norme regolamentari).

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le modalità da osservarsi per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 12 e per il recupero delle medesime e delle spese di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 4, in cui sia previsto.

zione del Consiglio nazionale forense con riferimento alla tariffa professionale, contemperata dalla natura pubblicistica dell'incarico in modo che in ogni caso non risultino superiori al sessantacinque per cento dei corrispondenti onorari, diritti e indennità della tariffa ordinaria.

ART. 15.

(Ambito di applicazione della legge).

1. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, le disposizioni della presente legge si applicano per la difesa dei non abbienti imputati in procedimenti per reati diversi da quelli di competenza del pretore, per i quali rimangono in vigore le disposizioni del regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.

ART. 16.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro di grazia e giustizia ogni anno, a decorrere da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sulla applicazione della nuova normativa sul patrocinio statale per i non abbienti, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della legge.

ART. 17.

(Onere finanziario).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 8.000 milioni per l'anno 1988, in lire 20.000 milioni per l'anno 1989 ed in lire 30.000 milioni a decorrere dall'anno 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988,

ART. 17.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro di grazia e giustizia ogni anno, a decorrere da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sulla applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della legge.

ART. 18.

(Onere finanziario).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 22.000 milioni per l'anno 1989, in lire 40.000 milioni per l'anno 1990 ed in lire 50.000 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989,

all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Gratuito patrocinio in materia civile e penale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

all'uopo utilizzando l'accantonamento « Gratuito patrocinio ».

2. Identico.

ART. 19.

(Entrata in vigore).

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 172

Art. 1.

(Istituzione del patrocinio dei non abbienti).

1. La presente legge abroga il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, concernente il gratuito patrocinio e istituisce il patrocinio dei non abbienti previsto dall'articolo 24, terzo comma della Costituzione.

Art. 2.

(Diritto all'ammissione).

1. Ai fini della presente legge è considerato non abbiente il nullatenente privo di reddito o che ne abbia uno non superiore al minimo pensionistico.

ART. 3.

(Facoltà e diritti dell'ammesso).

- 1. L'ammesso al patrocinio ha la facoltà:
- a) di nominare, un difensore di fiducia e all'occorrenza, un perito, che accettino l'incarico, o in difetto averne designato uno d'ufficio senza onere finanziario a suo carico;
- b) di essere esentato da ogni onere fiscale e spese di giustizia per il procedimento per il quale è stato ammesso.

ART. 4.

(Modalità generali di ammissione).

1. Chiunque si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2 e abbia reperito un difensore di fiducia, anche delegando questi nel mandato, può chiedere, salvo il controllo dell'Intendente di finanza, avanti ad ogni giurisdizione amministrativa, civile, penale e alle sezioni di sorve-

glianza senz'altra formalità che la propria dichiarazione, al giudice che procede o designando, di essere ammesso al patrocinio dei non abbienti.

- 2. All'ammissione provvede, a seconda dei casi, in via provvisoria, il pubblico ministero, o il giudice che istruisce il procedimento, sia esso civile o penale, il presidente del collegio giudicante, il capo dell'ufficio avanti il quale il procedimento pende in attesa di dibattimento.
- 3. La domanda, in sede civile, amministrativa, e davanti il giudice di sorveglianza e in sede di incidente di esecuzione, deve essere proposta con l'istanza o con lo stesso atto introduttivo del giudizio o nel primo atto difensivo. Può essere proposta anche successivamente qualora l'istante provi l'avvenuto mutamento delle proprie condizioni economiche.
- 4. In sede penale può sempre essere proposta.
- 5. Se è designato un avvocato appartenente ad un distretto diverso da quello nel quale si procede, questi ha facoltà di nominare un procuratore o un sostituto processuale.
- 6. Il non abbiente che, intendendo agire in sede civile o amministrativa o costituirsi parte civile, non abbia reperito un difensore di fiducia, può chiedere al presidente dell'ordine degli avvocati e procuratori del Foro in cui intende agire, di designargliene uno.
- 7. Il difensore designato può declinare motivatamente l'incarico, se l'azione da intraprendere gli risulti palesemente infondata purché l'assistendo non sia un convenuto, un opponente o ricorrente.
- 8. In caso di rifiuto, il presidente dell'ordine informa il consiglio, il quale designa un altro difensore o respinge motivatamente la richiesta.

ART. 5.

(Obblighi del giudice e delle forze di polizia in relazione all'ammissione al patrocinio in sede penale).

1. In sede penale il pubblico ministero o il giudice che procede devono avvertire, a pena di nullità sanabile, l'imputato o

l'indiziato di reato, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale o in qualsiasi altro atto equipollente, che ha il diritto, se versa nelle condizioni previste dall'articolo 2 della presente legge, di chiedere di essere ammesso al patrocinio dei non abbienti, precisando che questo gli conferisce la facoltà:

- a) di nominarsi, senza onere finanziario a suo carico, salvo la loro accettazione, un difensore di fiducia e, all'occorrenza, un perito;
- b) di sostituire l'eventuale difensore d'ufficio che gli viene, in difetto, designato a norma dell'articolo 128 del codice di procedura penale con uno di fiducia che abbia dichiarato la sua disponibilità a difenderlo, senza perdere l'ammissione al patrocinio dei non abbienti.
- 2. Le forze di polizia, ogni qualvolta fermino, arrestino, e comunque compiano un atto per il quale l'inquisito ha diritto di farsi assistere da un difensore, hanno l'obbligo di informarlo nei termini sopra esposti, dandone atto a verbale.
- 3. Qualora questi proponga anche oralmente la domanda e nomini un difensore di fiducia, quest'ultimo deve essere immediatamente avvisato anche oralmente, o via fono, dandone atto a verbale o nel rapporto.
- 4. Qualora l'istante non abbia un difensore devono richiedere al pretore o al pubblico ministero di turno o al magistrato che ha disposto l'atto la designazione di un difensore d'ufficio il quale deve essere avvisato con le stesse formalità previste per il difensore di fiducia.

ART. 6.

(Modalità di designazione del difensore d'ufficio).

1. La designazione del difensore d'ufficio del non abbiente, ammesso al patrocinio, deve avvenire, a pena di annullabilità sanabile, allorquando questi dichiari di non aver difensore di fiducia, unica-

mente tra gli avvocati e i procuratori che si siano dichiarati disponibili ad assumere difese di ufficio di non abbienti e risultino di turno, secondo gli elenchi stabiliti dagli ordini degli avvocati e procuratori il giorno della rubricazione del procedimento, o dell'arresto o del compimento di qualsiasi altro atto durante il quale l'imputato o l'indiziato abbia diritto di farsi assistere da un difensore. Il difensore designato può, per giustificati motivi, declinare l'incarico.

ART. 7.

(Ammissione dell'imputato irreperibile, latitante o contumace al patrocinio dei non abbienti).

1. L'imputato irreperibile, latitante o contumace che non abbia nominato un difensore si presume non abbiente ed è ammesso dal giudice che procede, contestualmente alla designazione del difensore d'ufficio, al patrocinio dei non abbienti, salvo il controllo dell'intendente di finanza. Qualora risulti abbiente si applica l'articolo 4 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

ART. 8.

(Controllo dei requisiti).

- 1. Il cancelliere del giudice, avanti il quale è avvenuta la provvisoria ammissione, deve darne entro 15 giorni notizia all'intendente di finanza competente per il territorio in cui si procede, indicando il difensore nominato di fiducia o d'ufficio ed eventualmente il perito che abbiano accettato, precisandone i dati fiscali.
- 2. L'intendente, udito l'intendente del luogo di residenza dell'ammesso, se diverso da quello in cui si procede, può opporsi depositando presso la cancelleria reclamo motivato entro e non oltre novanta giorni dalla comunicazione, qualora risulti, anche induttivamente, che l'ammesso, in via provvisoria, ha, nel momento in cui si procede, un reddito supe-

riore al limite previsto dalla legge o proprietà immobiliari.

- 3. Sul reclamo provvede, udite le parti, il giudice, avanti il quale si procede in camera di consiglio.
- 4. Trascorso detto termine senza reclamo, l'ammissione è considerata definitiva.

ART. 9.

(Esenzione degli atti da ogni imposta e dai diritti di cancelleria).

- 1. Gli atti, compiuti nell'interesse degli ammessi al patrocinio dei non abbienti e gli atti di chi chiede contestualmente in essi di esservi ammesso, sono esenti da ogni imposta e per essi non sono dovuti i diritti di cancelleria e le copie devono venire rilasciate gratuitamente.
- 2. Qualora l'ammissione venga respinta a seguito di accoglimento del reclamo dell'intendente di finanza, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, la parte è tenuta a corrispondere quanto avrebbe dovuto entro quindici giorni dalla comunicazione; in difetto, il cancelliere deve notificare parcella, immediatamente esecutiva, e deve provvedere al recupero coattivo.
- 3. Il rilascio gratuito delle copie in sede penale avviene su autorizzazione del giudice che procede o del presidente del collegio giudicante e deve essere limitato allo stretto necessario.

ART. 10.

(Dei compensi al difensore e al perito e verifica delle spese).

1. In sede civile e amministrativa il giudice, decidendo il procedimento, in caso di soccombenza dell'ammesso al patrocinio o di vittoria, qualora la parte avversa vi sia ammessa a sua volta, oppure stabilisca la compensazione delle spese, provvede a definire con la sentenza, secondo le tariffe forensi, tenendo presente la nota prodotta o in via forfet-

taria e equitativa se il difensore lo richieda, le procuratorie e gli onorari giudiziali e stragiudiziali dovuti al difensore o, all'occorrenza, al perito e ad accertare l'importo delle spese sostenute, purché sorrette da documentazione fiscalmente idonea e risultino adeguate.

- 2. Qualora nel corso di causa subentri transazione o la causa venga abbandonata o qualora vi sia stata pronuncia di condanna della controparte alla rifusione delle spese e questa venisse a risultare, in via esecutiva, nullatenente e comunque insolvibile, il difensore dell'ammesso al patrocinio può chiedere la definizione delle proprie competenze ed onorari e la verifica delle spese al giudice avanti al quale pendeva il procedimento o che ha pronunciato la condanna che è diventata definitiva.
- 3. Questi provvede con ordinanza in camera di consiglio.
- 4. In sede penale e davanti alla sezione di sorveglianza provvede alla definizione delle competenze, degli onorari e delle spese il giudice che chiude una fase di giudizio.
- 5. Il compenso per la fase sommaria, a seconda dei casi, è definito alla fine della istruttoria formale o con la sentenza del dibattimento di primo grado.
- 6. Qualora l'ammissione al patrocinio sia avvenuta al fine della costituzione in giudizio della parte civile, viene provveduto analogamente a quanto sopra stabilito, qualora l'imputato sia assolto o risulti non abbiente. Il dispositivo della sentenza o l'ordinanza che definisce gli onorari, le competenze e verifica la legittimità delle spese viene comunicato dal cancelliere all'intendente di finanza entro quindici giorni dalla pronuncia.
- 7. Quando il difensore di un foro diverso da quello in cui si procede abbia nominato un procuratore o un sostituto, la nota di questi viene definita separatamente.
- 8. L'intendente, entro trenta giorni, può depositare reclamo presso la stessa cancelleria se considera eccessivo l'importo e le spese non detraibili.

- 9. Sul reclamo provvede il giudice in camera di consiglio, udite le parti interessate.
- 10. Il difensore o il perito possono analogamente proporre reclamo in camera di consiglio, purché ottengano dal loro ordine competente un preventivo parere positivo.

ART. 11.

(Compensazione delle parcelle definite).

- 1. I procuratori legali e gli avvocati o il perito hanno il diritto di compensare le parcelle, definite ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, con le somme che debbono versare all'erario sia per l'IVA che per l'IRPEF trattenendole dall'importo.
- 2. Per quanto attiene all'IVA provvedono alla compensazione ad ogni scadenza, informandone, con apposita denuncia, l'ufficio competente.
- 3. Le somme compensate con l'importo dovuto per l'IVA sono considerate come entrate ai fini della relativa annuale denuncia IRPEF.
- 4. Quelle trattenute in compensazione dovute per l'IRPEF vengono considerate come entrate in quella dell'anno successivo.
- 5. Ad ogni denuncia compensativa vengono allegate le ordinanze o i dispositivi di sentenza, nei quali si definiscono i compensi, rilasciati per tale uso dalle cancellerie competenti in copie autentiche esenti da bollo e da diritti.
- 6. All'atto della compensazione i difensori e i periti sono tenuti ad inviare alle rispettive casse di previdenza, ai fini pensionistici, l'equivalente dell'importo delle marche previdenziali che avrebbero dovuto versare per ogni singola pratica e una fotocopia della denuncia inviata agli uffici competenti dichiarandola, sotto la loro responsabilità, conforme all'originale.

ART. 12.

(Decadenza dall'ammissione e sanzioni).

1. L'ammesso è dichiarato decaduto con ordinanza da notificarsi alle parti, da

- parte del giudice che procede su richiesta dell'intendente di finanza che documenti, anche induttivamente, esser venute meno le condizioni di cui all'articolo 2.
- 2. A tale fine l'intendente tiene un registro degli ammessi e dispone periodici accertamenti.
- 3. In qualsiasi stato e grado del giudizio l'ammesso al patrocinio è tenuto, qualora vengano a mancare i requisiti, a comunicarlo alla cancelleria del giudice avanti il quale pende il procedimento.
- 4. In difetto è punito con l'ammenda fino a lire 200.000 o l'arresto fino ad un mese.
- 5. Il giudice che riceve la comunicazione lo dichiara decaduto con ordinanza da notificarsi al difensore e all'intendente.
- 6. Avverso l'ordinanza è ammesso reclamo in camera di consiglio entro trenta giorni dalla notifica.
- 7. I diritti acquisiti dai difensori e dai periti fino alla data della comunicazione di cui sopra rimangono salvi.

ART. 13.

(Obbligo del difensore di dichiarare somme percepite).

- 1. Il difensore o il perito, qualora percepiscano somme dall'ammesso o da altri per conto di esso, devono comunicarlo senza indugio alla cancelleria del giudice avanti al quale pende il procedimento producendo copia della fattura.
- 2. Il giudice che definisce, alla fine del procedimento, le procuratorie, gli onorari e le spese deve detrarre la somma dalla parcella dichiarando compensabile unicamente l'eventuale eccedenza.
- 3. I difensori o i periti, salve le conseguenze fiscali, che omettano la dichiarazione sono sottoposti a procedimento disciplinare presso i rispettivi ordini e, secondo la gravità dei casi, possono essere ammoniti, sospesi dall'assumere difese dei non abbienti, sospesi dalla professione per un periodo non superiore ai sei mesi. In caso di recidiva sono dichiarati decaduti dal diritto di prestare difese ai non abbienti e non possono più essere inclusi agli appositi elenchi.

ART. 14.

(Tenuta dei libri delle difese dei non abbienti).

- 1. I difensori o i periti che prestano difese nell'interesse di non abbienti debbono tenere:
- a) una rubrica vidimata annualmente nelle forme di legge nella quale devono annotare, con numero progressivo, le generalità degli assistiti a tale titolo, il numero dei procedimenti, le curie in cui questi sono radicati e la data di archiviazione delle pratiche;
- b) un registro nel quale devono essere indicati progressivamente gli estremi delle ordinanze o sentenze di definizione, con gli importi relativi, nonché la data, gli estremi e gli importi di ogni denuncia compensativa.
- 2. Gli importi non compensati nell'anno in corso possono esserlo negli anni successivi.
- 3. La somma complessiva che all'atto del pensionamento non risultasse compensata può esserlo, successivamente, in occasione delle future denunce IRPEF.

ART. 15.

(Calcolo delle somme non compensate per il pensionamento).

1. All'atto del pensionamento i difensori o i periti, a favore dei quali risultino dall'indicato registro somme non compensate per difese prestate, possono, versando i contributi previsti, chiedere che l'importo venga calcolato ai fini della liquidazione della pensione.

ART. 16.

(Successione nel diritto di compensazione).

1. In caso di morte dell'avente diritto, al diritto di compensazione subentrano nella Gazzetta Ufficiale.

gli eredi. Essi possono compensare anche la tassa di successione.

ART. 17.

(Ricorso per Cassazione).

1. Avverso i provvedimenti presi dal tribunale in camera di consiglio, è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorso con motivi contestuali avanti la suprema corte di cassazione che decide in camera di consiglio.

ART. 18.

(Norme transitorie).

- 1. Per i processi in corso, civili e amministrativi, e davanti alle sezioni di sorveglianza e in sede di esecuzione, la domanda di ammissione al patrocinio deve essere proposta, anche con delega al difensore, alla prima udienza utile.
- 2. Per i processi penali già fissati la domanda può essere proposta fino alla prima udienza.
- 3. Per i processi in corso, in qualsiasi fase essi si trovino, nel primo atto che viene comunicato all'imputato, deve essere specificato quanto previsto dall'articolo 5. Qualora l'imputato ne abbia i requisiti può, comunque, presentare immediata domanda, indicando il difensore che ha accettato o chiedendone la designazione di uno d'ufficio.
- 4. Per i latitanti, irreperibili, contumaci si provvede come all'articolo 6.

Art. 19.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

N. 559

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI – PATROCINIO PER I NON ABBIENTI

ART. 1.

(Diritto alla difesa).

1. Il diritto dei non abbienti di agire e difendersi è garantito davanti ad ogni giurisdizione, in ogni stato e grado dei procedimenti che possono comportare una limitazione dei diritti della persona, la decadenza da potestà, la perdita di capacità, ovvero la tutela di altri diritti od interessi, ad istanza di chi ne è legittimato, nei casi e nei limiti previsti dalla presente legge.

ART. 2.

(Nozione di non abbiente).

- 1. È considerato non abbiente il titolare di un reddito effettivo annuo inferiore a lire 7.800.000.
- 2. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma 1 e quello di cui all'articolo 9 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente.

ART. 3.

(Ufficio distrettuale di difesa).

1. Presso ciascuna regione sede di corte di appello è istituito l'ufficio distrettuale di difesa per le prestazioni in favore dei non abbienti e per le altre previste dalla presente legge.

2. Nelle regioni con più sedi di corte d'appello o sezioni staccate di corti d'appello, l'ufficio è istituito presso la provincia ove ha sede la corte o la sezione staccata.

CAPO II

ACCESSO AL PATROCINIO PER I NON ABBIENTI

ART. 4.

(Modalità per accedere alla difesa).

- 1. Chi trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 2 intende avvalersi dei benefici in favore dei non abbienti deve rivolgersi ad un professionista che può scegliere tra gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 16. L'interessato documenta la propria situazione economica mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale attesta che il reddito imponibile ai fini IRPEF, e ogni altro reddito percepito nell'anno, sono inferiori alla misura indicata all'articolo 2.
- 2. L'avvocato o il procuratore nell'assumere la difesa ne dà immediata comunicazione all'ufficio distrettuale di difesa trasmettendo copia della documentazione prodotta dall'interessato.

ART. 5.

(Nomina da parte del magistrato).

- 1. Nel procedimento penale e in ogni altro procedimento nel quale occorra nominare con urgenza il difensore, l'autorità che procede, qualora la parte dichiari che si trova nelle condizioni per avvalersi dei benefici per la difesa dei non abbienti, nomina il difensore prescelto dall'interessato o vi provvede d'ufficio se l'interessato non lo ha designato, tra i professionisti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 16.
- 2. La nomina da parte del magistrato ha valore di provvedimento provvisorio di

ammissione al patrocinio e deve essere immediatamente comunicata all'ufficio distrettuale di difesa.

ART. 6.

(Nomina del difensore d'ufficio all'imputato).

- 1. L'articolo 128 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- « ART. 128. (Nomina del difensore d'ufficio all'imputato). Quando l'imputato deve essere assistito o rappresentato dal difensore e non lo ha nominato o ne rimane privo, la nomina, salvo quanto è disposto nell'articolo 130 è fatta d'ufficio secondo i casi dal giudice istruttore, dal pubblico ministero, dal presidente o dal pretore ed è comunicata immediatamente al difensore nominato.

Prima di procedere alla nomina del difensore d'ufficio il magistrato che procede informa l'imputato delle disposizioni in materia di patrocinio per i meno abbienti e gli chiede se si trovi nelle condizioni per usufruirne. In caso affermativo si provvede alla nomina del difensore secondo le disposizioni previste dalle norme in materia di patrocinio per i non abbienti. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione al patrocinio per i non abbienti il magistrato informa l'imputato dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli venga nominato d'ufficio.

La nomina d'ufficio si intende revocata nel momento in cui l'imputato provvede a nominare il difensore di fiducia.

Gli avvocati e i procuratori hanno l'obbligo di prestare il loro patrocinio agli imputati quando sono nominati d'ufficio.

Il difensore d'ufficio è nominato tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi della corte d'appello.

Le nomine devono avvenire secondo criteri di rotazione e specializzazione.

Il difensore nominato d'ufficio può essere sostituito per giustificato motivo con un altro difensore. Nei casi nei quali è prescritta l'assistenza della difesa, il difensore di fiducia che manca in qualsiasi modo al proprio dovere, anche fuori dei casi preveduti dall'articolo seguente, può essere sostituito con un difensore nominato d'ufficio ».

ART. 7. (Effetti dell'ammissione).

- 1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:
- a) l'annotazione a debito delle tasse di registro, dei diritti di cancelleria e conseguentemente il rilascio gratuito delle copie degli atti del procedimento e l'uso della carta non bollata in tutti gli atti del procedimento;
- b) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese e degli onorari dovuti:
- 1) ai difensori, ai pubblici ufficiali, ai notai, ai periti e ai consulenti di parte la cui opera venga richiesta nel corso del procedimento;
- 2) ai funzionari per le spese di viaggio e le indennità di missione;
- 3) ai giornali per la pubblicazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria inerenti il procedimento.

ART. 8. (Liquidazione degli onorari).

- 1. I diritti e gli onorari dovuti ai difensori e ai periti vengono liquidati dal giudice sulla base della nota spesa presentata dal professionista al termine della prestazione.
- 2. Il pagamento avviene mediante l'emissione di mandato da parte del cancelliere.
- 3. Quando la prestazione comporta particolare impegno per la complessità del caso e per la durata del procedimento, il professionista può chiedere al giudice la liquidazione di un anticipo sugli onorari.

CAPO III

PATROCINIO PER I MENO ABBIENTI

ART. 9.

(Patrocinio per i meno abbienti).

- 1. L'ufficio distrettuale di difesa tenuto conto delle condizioni economiche e del tipo di procedimento può ammettere al patrocinio per i meno abbienti il richiedente il cui reddito annuo non superi i 20.000.000 di lire.
- 2. Col provvedimento di ammissione viene determinata la quota di spese a carico dell'interessato.

ART. 10.

(Valutazione del reddito familiare).

- 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio previsto dall'articolo 9 si tiene conto della situazione patrimoniale e dei redditi dei componenti la famiglia anagrafica.
- 2. Del reddito familiare si tiene conto anche quando chi viene ammesso al patrocinio per i non abbienti è persona che non ha compiuto i 25 anni di età e convive con la famiglia d'origine. In tal caso il consiglio deve sentire i familiari che siano titolari di reddito superiore a quello previsto dall'articolo 2 e valutare le ragioni per le quali non si assumono gli oneri inerenti la difesa. I familiari che intendono assumersi l'onere della difesa del congiunto, se lo richiedono, possono in ogni caso essere ammessi al patrocinio per i meno abbienti previsto dall'articolo 9 anche se godono di un reddito annuo superiore ai 20.000.000 di lire.
- 3. Si tiene conto del solo reddito personale quando si tratta di cause di stato, di famiglia e in ogni altra ipotesi processuale nella quale possa emergere un conflitto all'interno del nucleo familiare.

ART. 11.

(Effetti dell'ammissione al patrocinio per i meno abbienti).

- 1. L'ammissione al patrocinio per i meno abbienti produce gli effetti di cui all'articolo 7.
- 2. Inoltre i difensori e gli altri professionisti che abbiano prestato la loro opera nel procedimento hanno diritto di dedurre dal reddito l'importo corrispondente alla quota per la quale non è prevista la corresponsione di compenso da parte dell'interessato a norma dell'articolo 9, comma 2.
- 3. La deduzione può essere operata nella dichiarazione del reddito dell'anno nel quale ha avuto termine la prestazione e va indicato quale onere sostenuto dal contribuente a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

ART. 12.

(Ammissione in deroga).

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti l'Ufficio distrettuale di difesa, sentito il Ministro di grazia e giustizia, può ammettere al beneficio, con gli effetti previsti dall'articolo 7 ovvero dall'articolo 9, secondo la propria valutazione discrezionale, coloro che dimostrino di non essere in grado di sopperire alle spese del procedimento per il costo straordinario e la particolare complessità del caso.

CAPO IV

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DISTRETTUALE DI DIFESA

ART. 13.

(Consiglio dell'ufficio di difesa).

- 1. Organo dell'ufficio distrettuale di difesa è un consiglio composto da:
- a) cinque membri eletti dai professionisti iscritti nell'elenco dell'ufficio;

- b) un rappresentante designato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati del tribunale ove ha sede il servizio stesso;
- c) un magistrato designato dal Consiglio giudiziario della corte d'appello;
- d) un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
- e) un rappresentante dell'ente locale presso il quale è istituito.
- 2. Il consiglio elegge il proprio presidente tra i componenti elettivi.

ART. 14.

(Compiti del consiglio).

1. Il consiglio dell'ufficio di difesa vigila sul buon andamento e la regolartià del servizio; tiene e aggiorna l'elenco degli iscritti; conferma le nomine nei casi previsti dall'articolo 5 e quando accerti la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio; dichiara l'ammissione nei casi di cui agli articoli 9 e 12; segnala al Consiglio dell'ordine cui è iscritto eventuali irregolarità commesse dal professionista; provvede alla gestione dei fondi ed adempie a tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

ART. 15.

(Poteri del consiglio).

- 1. Il consiglio dispone la convocazione dell'interessato, e dei familiari nell'ipotesi prevista dall'articolo 10, comma 2.
- 2. L'interessato deve fornire ogni utile indicazione sulla prestazione che egli richiede e deve produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti i propri redditi.
- 3. In ogni caso il consiglio può disporre che la Guardia di finanza svolga accertamenti sulla situazione patrimoniale e sui redditi del richiedente, ed anche dei familiari conviventi ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 10.

ART. 16.

(Elenco dei difensori).

- 1. La difesa dei meno abbienti è assicurata dai procuratori e dagli avvocati liberi professionisti che facciano domanda di essere iscritti nell'elenco dell'ufficio distrettuale di difesa.
- 2. Il consiglio dell'ufficio di difesa, per garantire le prestazioni professionali a livelli adeguati può richiedere ai consigli dell'ordine del distretto di indicare, secondo criteri di specializzazione e di rotazione, un congruo numero di professionisti. Gli avvocati e procuratori segnalati sono iscritti d'ufficio nell'elenco e sono obbligati a prestare il patrocinio secondo le disposizioni della presente legge.

ART. 17.

(Scelta del difensore).

- 1. In tutti i casi in cui il difensore non è scelto dall'interessato, vi provvede il consiglio secondo criteri di rotazione e di specializzazione.
- 2. Il consiglio può invitare con provvedimento motivato l'interessato a scegliere un professionista diverso qualora quello indicato risulti particolarmente impegnato per incarichi precedentemente assunti ovvero abbia una specializzazione professionale diversa.

ART. 18.

(Rinuncia del difensore).

1. Oltre le ipotesi di rinuncia al mandato consentite dalle regole della deontologia professionale, il difensore prescelto in base alle norme della presente legge, deve rinunciarvi quando sia incaricato di promuovere un'azione giudiziaria che risulti manifestamente infondata. In tal caso ne dà immediata comunicazione all'ufficio distrettuale di difesa.

ART. 19.

(Elezione del consiglio).

- 1. I componenti del consiglio dell'ufficio distrettuale di difesa durano in carica quattro anni e non possono essere rinnovati per il quadriennio successivo. Prima della scadenza, il consiglio costituisce presso l'ufficio distrettuale di difesa il seggio per la scelta dei componenti elettivi.
- 2. Hanno diritto di voto i professionisti iscritti negli elenchi dell'ufficio di difesa.
- 3. Ciascun elettore indica nella lista non più di tre nomi scelti tra gli iscritti negli elenchi dell'ufficio di difesa.
- 4. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
- 5. I componenti eletti che per qualsiasi causa cessano dall'incarico vengono sostituiti da coloro che, nella graduatoria dei votati, seguono immediatamente nell'ordine.

CAPO V FACOLTÀ DELLE REGIONI

ART. 20.

(Poteri delle regioni).

- 1. Le regioni in considerazione delle particolari condizioni economiche e sociali, possono, con legge, fissare un limite di reddito maggiore, ma non superiore della metà, di quello previsto dall'articolo 2.
- 2. Gli oneri derivanti dal presente articolo e dal successivo articolo 21 gravano sul bilancio della regione.

ART. 21.

(Studi di consulenza).

1. Gli uffici distrettuali di difesa possono istituire studi di consulenza legale che prestano gratuitamente la loro opera

- in favore di coloro che sono titolari di un reddito inferiore ai limiti indicati dall'articolo 9.
- 2. L'accertamento delle condizioni per godere delle prestazioni avviene sulla base di dichiarazione dell'interessato rilasciata al difensore.
- 3. Gli uffici sono costituiti da professionisti che prestano volontariamente la loro opera ancorché non iscritti all'elenco di cui all'articolo 16, da avvocati e magistrati in pensione.
- 4. I professionisti non possono assumere la difesa nel procedimento che si instauri per la fattispecie per la quale siano state richieste delle consulenze nell'ambito degli studi di cui al comma 1.

ART. 22.

(Oneri della dotazione degli studi di consulenza).

- 1. All'istituzione degli studi di consulenza di cui all'articolo 21 provvede il consiglio sentito il parere vincolante dell'ente presso il quale è istituito l'ufficio di difesa.
- 2. La regione o la provincia nei casi di rispettiva competenza provvedono a dotare gli studi dei locali, delle attrezzature e del personale d'ordine necessario per il funzionamento.

CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 23.

(Casi di esclusione dall'ammissione al patrocinio).

1. L'ammissione alle forme di patrocinio previste dagli articoli precedenti non è consentita nelle materie e nei casi in cui l'assistenza legale sia prevista in forme agevolate in forza di altre disposizioni di legge o di atti amministrativi.

ART. 24.

(Revoca del beneficio).

- 1. Qualora si accerti, successivamente all'ammissione del beneficio, che non esistevano le condizioni di minore abbienza di cui all'articolo 2 o quelle per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 9 o che comunque non ricorrevano le ipotesi previste dalla presente legge, il consiglio dell'ufficio distrettuale delibera la revoca del provvedimento di ammissione.
- 2. Il provvedimento comporta la cessazione dei benefici e costituisce titolo esecutivo per la ripetizione delle spese indebitamente anticipate o annotate a debito dello Stato e per gli onorari non percepiti dal professionista.

ART. 25.

(Ricorso).

1. L'interessato può ricorrere contro la decisione motivata di rigetto o la delibera di revoca a un collegio composto dal presidente della corte di appello o della sezione di corte di appello, dall'intendente di finanza e dal presidente dell'ordine degli avvocati del tribunale presso il quale ha sede l'ufficio distrettuale di difesa, che provvede senza ritardo.

ART. 26.

(Abrogazioni).

1. Le norme della presente legge sostituiscono ogni altra disposizione in materia. 2. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, è abrogato.

ART. 27.

(Disposizioni finanizarie).

1. Agli oneri previsti dalla presente legge stimati in lire 56, 80 e 90 miliardi rispettivamente negli esercizi 1987, 1988, 1989 si fa fronte, negli esercizi medesimi, quanto a lire 8, 20 e 30 miliardi mediante utilizzazione del relativo stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e quanto a lire 48, 60 e 60 miliardi con utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla voce « Ministero della pubblica istruzione – Università non statali legalmente riconosciute ».

ART. 28.

(Norma transitoria).

- 1. Il Ministro di grazia e giustizia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine entro il quale dovrà essere compilato l'elenco dei professionisti che, in fase di prima applicazione, chiederanno al cancelliere dirigente della Corte d'appello di esservi iscritti.
- 2. Con lo stesso provvedimento il Ministro di grazia e giustizia stabilisce il giorno e le modalità dell'elezione del Consiglio dell'ufficio distrettuale di difesa, in conformità alle disposizioni della presente legge.

N. 1569

ART. 1.

- 1. I comuni sedi di tribunale possono costituire fondi per la difesa dei cittadini nei giudizi civili e penali mediante la iscrizione in bilancio di importi fra quelli destinati alla voce « Assistenza ».
- 2. Con successiva legge sarà determinata l'entità dei trasferimenti ai comuni per l'assunzione a parziale carico dello Stato degli oneri relativi.
- 3. Per gli oneri non assunti dallo Stato i comuni potranno provvedere in via autonoma attraverso tributi locali e con donazioni di privati. I comuni compresi nel circondario potranno istituire consorzi con il comune sede di tribunale. Nel deliberare la costituzione del fondo si dovranno osservare i criteri di cui alle disposizioni seguenti.

ART. 2.

- 1. Al fondo possono accedere coloro che hanno residenza in un comune compreso nel circondario del tribunale da almeno un anno dalla data della domanda di accesso e che hanno un reddito annuo netto non superiore a lire 10.000.000.
- 2. I comuni potranno stabilire limiti di redditi superiori senza oneri per lo Stato.

ART. 3.

- 1. Possono accedere al fondo i cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che siano imputati in un procedimento penale o che debbano instaurare (o resistervi) un giudizio civile avente ad oggetto:
- a) separazioni consensuali o giudiziali e giudizi conseguenti;
 - b) divorzi e giudizi conseguenti;

- c) sfratti, limitatamente ai soggetti convenuti in giudizio.
- 2. I comuni potranno stabilire ulteriori e diversi oggetti della tutela senza oneri per lo Stato.

ART. 4.

- 1. La domanda per accedere al fondo dovrà contenere:
- a) dichiarazione dei redditi o modello 101 relativi all'anno precedente e contestuale dichiarazione, anche per gli effetti di cui all'articolo 640 del codice penale nella quale, sotto la propria responsabilità, il richiedente dichiari che nell'anno precedente non ha percepito altri redditi di nessun tipo oltre quelli di cui alla dichiarazione o al modello 101;
- b) dichiarazione descrittiva dei beni immobili o dei mobili registrati nei quali l'interessato sia titolare di un diritto reale;
- c) atto giudiziario, comunicazione giudiziaria, mandato od ordine di comparizione, decreto di citazione in giudizio da cui risulti la pendenza del procedimento penale. Se l'imputato è detenuto, ritenuto o in stato di arresto presso la propria abitazione, la documentazione da allegare può essere presentata da un componente della famiglia dell'imputato o, in mancanza, l'imputato può sostituirla con una dichiarazione attestante, sotto la propria responsabilità ed agli effetti di cui all'articolo 640 del codice penale, la sussistenza dei requisiti richiesti, con la riserva di allegare documentazione, a cura del difensore, entro cinque giorni dall'ammissione al fondo:
- d) completa descrizione della fattispecie, per ciò che concerne il procedimento civile da instaurare, o atto giudiziario dal quale si evinca la pendenza di un giudizio civile compreso tra quelli di cui all'articolo 3.

ART. 5.

1. Una commissione composta dal sindaco, dall'assessore ai servizi sociali, dal presidente del tribunale che la presiede o da un giudice da lui delegato, dal procuratore della Repubblica o da un magistrato del pubblico ministero da lui delegato e dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori vaglia, a maggioranza, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda o, in caso di urgenza, immediatamente, l'ammissibilità della richiesta e la sussistenza delle condizioni richieste: l'ammissione al fondo per quanto riguarda i giudizi penali vale per tutti gli stati ed i gradi del procedimento; per i giudizi civili l'ammissione vale per un grado del giudizio; per i gradi successivi va proposta altra istanza nonché la copia della sentenza o del decreto.

ART. 6.

- 1. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori comunica mensilmente al comune un elenco di avvocati e/o procuratori disposti ad essere officiati per la difesa dei cittadini ammessi al fondo ed i quali si impegnino a contenere gli onorari nel minimo della tariffa; le spese ed i diritti saranno liquidati, con gli onorari al minimo, alla presentazione della parcella.
- 2. Il richiedente ammesso al fondo potrà scegliere un avvocato o procuratore tra quelli compresi nell'elenco comunicato dal Consiglio dell'ordine; l'avvocato o il procuratore prescelto potrà presentare richiesta di un anticipo alla commissione di cui all'articolo 5 pari ad un terzo del preventivo che presenterà unitamente alla delega rilasciata dal cittadino ammesso al fondo; la liquidazione definitiva delle spese, competenze ed onorari,

questi ultimi al minimo della tariffa, sarà effettuata alla chiusura del procedimento civile o penale da parte della commissione di cui all'articolo 5.

3. Nell'ipotesi di vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari nei confronti della controparte, colui che ha goduto del contributo è tenuto a restituire al comune le spese dallo stesso erogate. Detto importo andrà ad accrescere la disponibilità del fondo.

ART. 7.

1. La commissione di cui all'articolo 5 si riunirà tre volte al mese o, nei casi di urgenza, in ogni tempo, presso la presidenza del tribunale; ogni componente avrà diritto ad un gettone di presenza per ogni seduta il cui importo sarà fissato dal consiglio comunale.

ART. 8.

1. L'ammissione al fondo dovrà essere esclusa in tutti i casi in cui provvede apposita legge dello Stato.

ART. 9.

- 1. Con deliberazione del consiglio comunale, ogni anno, l'importo del reddito annuo netto ai fini dell'ammissione al fondo potrà essere incrementato secondo gli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita.
- 2. Tale incremento non comporterà alcun onere aggiuntivo per lo Stato.

ART. 10.

1. Ogni triennio gli oneri a carico dello Stato saranno adeguati secondo gli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita.

N. 2126

ART. 1.

- 1. Chi abbia un reddito annuo netto, risultante dalla ultima dichiarazione ai fini IRPEF, inferiore a lire 12.000.000 ha diritto alla difesa giudiziaria gratuita.
- 2. La semplice dichiarazione, con valore e responsabilità di dichiarazione so-

stitutiva di notorietà, è titolo per l'ammissione alla difesa gratuita di chi sia nelle condizioni di cui al comma 1, che può pertanto nominare il difensore per l'azione giudiziaria, purché questi accetti.

3. Il difensore che ha assistito una parte non abbiente, ai sensi del comma 1, ha sempre diritto a detrarre dal reddito imponibile annuo una somma pari al valore delle prestazioni effettuate a favore dell'assistito, calcolata secondo la tariffa professionale. Le spese borsuali sono anticipate dagli uffici giudiziari e iscritte a campione.

N. 2266

ART. 1.

1. La legge assicura ai non abbienti l'assistenza legale giudiziale in ogni stato e grado del giudizio e in ogni tipo di giurisdizione, con facoltà per l'ammesso al patrocinio di nominare un difensore di fiducia secondo quanto dispone l'articolo 5.

ART. 2.

1. Ai fini della presente legge è considerato non abbiente colui che abbia un reddito effettivo non superiore al minimo pensionistico.

ART. 3.

1. L'ammesso al patrocinio è in ogni caso esonerato dal pagamento delle spese processuali, dovendo le stesse essere anticipate dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori.

ART. 4.

1. Chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 2 ha la facoltà di sostituire l'eventuale difensore d'ufficio designato a norma dell'articolo 128 del codice di procedura penale con uno di fiducia da scegliere secondo le modalità previste dall'articolo 5.

ART. 5.

1. Presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori è istituito un registro di gratuito patrocinio nel quale vengono annotati tutti gli avvocati e procuratori che ne facciano richiesta.

- 2. Il non abbiente, previa certificazione del requisito di cui all'articolo 2 per essere ammesso al gratuito patrocinio, nomina uno dei legali indicati nel registro di cui al comma 1.
- 3. Nel caso di mancanza di legali disponibili nel suddetto registro, il consiglio dell'ordine indica, a rotazione, un gruppo di almeno cinque professionisti tra i quali il non abbiente opera la sua scelta.

ART. 6.

- 1. Ogni consiglio dell'ordine, autonomamente rispetto agli altri, all'inizio di ogni anno determina forfettariamente gli onorari del difensore di fiducia del non abbiente.
- 2. Conformemente alla propria sensibilità sociale e compatibilmente con le esigenze del proprio bilancio, il consiglio dell'ordine può anticipare, nel giudizio civile, al difensore di fiducia le spese di giustizia e gli onorari forfettari, immediatamente dopo la conclusione del giudizio con sentenza passata in giudicato che abbia affermato le ragioni, da attore o convenuto, dell'ammesso al gratuito patrocinio.
- 3. Spetta al consiglio dell'ordine l'azione di rivalsa contro la parte soccombente per le anticipazioni di cui al comma 2.
- 4. In caso di mancata anticipazione, il consiglio dell'ordine procede al recupero delle spese di giustizia e degli onorari forfettari con azione giudiziaria nei confronti del soccombente.
- 5. Nel giudizio penale il difensore dell'imputato o della parte civile ammessi al gratuito patrocinio può ottenere dal consiglio dell'ordine la anticipazione di spese e onorari forfettari di cui al comma 4 soltanto dopo che la sentenza passata in giudicato abbia affermato le ragioni difensive o accusatorie dell'ammesso al gratuito patrocinio.

6. L'azione di rivalsa o di recupero nei confronti della controparte (imputato o eventuale parte civile) viene esercitata ai sensi dei commi 3, 4 e 5.

ART. 7.

- 1. Se nel processo manca la controparte soccombente o se l'azione di rivalsa o di recupero nei suoi confronti non abbia avuto esito giudiziario positivo, le spese e gli onorari forfettari del difensore di fiducia sono a carico dello Stato.
- 2. In tal caso, lo Stato restituirà al consiglio dell'ordine le anticipazioni operate ai sensi dell'articolo 6.

ART. 8.

1. Il difensore di fiducia il quale abbia accettato l'incarico di difesa ha l'obbligo di condurlo a termine, pena la sospensione per un periodo da stabilire di volta in volta ad opera dello stesso consiglio dell'ordine.

ART. 9.

1. L'imputato irreperibile, latitante o contumace può essere ammesso al gratuito patrocinio purché faccia pervenire al consiglio dell'ordine la richiesta e la certificazione della condizione di cui all'articolo 2.

ART. 10.

1. Gli atti giudiziari compiuti nell'interesse dell'ammesso al gratuito patrocinio sono esenti da imposta, da bolli e da diritti di cancelleria; le copie devono essere rilasciate gratuitamente.

ART. 11.

1. Per verificare la permanenza delle condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, il non abbiente deve esibire la documentazione della condizione di cui all'articolo 2 all'atto della richiesta delle spese e degli onorari al consiglio dell'ordine alla conclusione del giudizio.

ART. 12.

1. In ogni momento del giudizio l'ammesso al gratuito patrocinio deve comunicare al consiglio dell'ordine la cessazione dei requisiti di ammissione. In difetto, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 500.000.

ART. 13.

- 1. È proibito al difensore di fiducia percepire somme a qualsiasi titolo dall'ammesso al gratuito patrocinio.
- 2. Il difensore di fiducia che a qualsiasi titolo percepisca somme dal patronato è sollevato dall'incarico difensivo ed è sospeso dall'esercizio della professione per un periodo che viene determinato dal consiglio dell'ordine.

ART. 14.

1. È abrogato il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, concernente l'approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio.

ART. 15.

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 3926

ART. 1.

- 1. È istituito il patrocinio a spese dello Stato per assicurare i mezzi per difendersi al cittadino non abbiente imputato in un procedimento penale ovvero penale militare, ovvero convenuto in un giudizio civile avente ad oggetto:
- a) la separazione o lo scioglimento del matrimonio, e i rapporti patrimoniali collegati;
 - b) l'interdizione o l'inabilitazione;
- c) la risoluzione di un contratto di locazione.

ART. 2.

- 1. Può essere ammesso al patrocinio a carico dello Stato chi nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza ha conseguito un reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, assoggettabile all'IRPEF, non superiore a lire 12.000.000. Se l'interessato è coniugato, nella determinazione dei redditi di cui sopra si tiene conto anche del reddito del coniuge non legalmente separato; se è minore o se agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è considerato familiare a carico, si tiene conto anche dei redditi dei genitori o, rispettivamente, della persona che beneficia della relativa detrazione d'imposta.
- 2. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
- 3. Se l'ammissione al patrocinio è richiesta dall'imputato di un reato commesso in danno di uno dei componenti la famiglia, ai fini della determinazione dei

limiti di reddito indicati nel comma 1 non si considera il reddito della persona offesa.

4. Ogni tre anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per, le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

ART. 3.

- 1. Presso ciascun tribunale è istituita, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, una commissione per la difesa dei cittadini non abbienti.
 - 2. La commissione è composta:
- a) dal presidente del tribunale, ovvero da un giudice da lui delegato avente qualifica non inferiore a magistrato di Corte d'appello, che la presiede;
- b) dal procuratore della Repubblica,
 o da un magistrato del pubblico ministero da lui delegato;
- c) dai sindaci dei comuni il cui territorio ricade nella competenza del tribunale;
- d) dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, ovvero da un avvocato da lui delegato.
- 3. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, la commissione, sentito ove occorra l'interessato, delibera sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- 4. Tutte le deliberazioni della commissione costituiscono provvedimenti definitivi.

ART. 4.

1. In ogni stato e grado del procedimento il soggetto che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 1 può chiedere

di essere ammesso al patrocinio a carico dello Stato. L'ammissione può essere domandata anche nella fase degli atti di polizia giudiziaria.

- 2. La relativa istanza, a pena di inammissibilità, deve essere presentata o inviata a mezzo raccomandata alla commissione di cui all'articolo 3. L'istanza deve essere sottoscritta dalla parte e la sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che la riceve, o dal cancelliere del pretore del luogo in cui il richiedente si trova o da un notaio o da un segretario comunale o da un agente consolare all'estero.
- 3. L'imputato detenuto od internato può presentare l'istanza al direttore dell'istituto penitenziario, che, dopo aver autorizzato la sottoscrizione, la trasmette all'ufficio indicato al comma 2. L'imputato che si trovi in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice fa pervenire l'istanza all'ufficio indicato nel comma 2, anche avvalendosi di una persona di sua fiducia o di un legale.
- 4. Se l'interessato è analfabeta, l'istanza è resa oralmente ad uno dei soggetti autorizzati a riceverla a norma dei commi 2 e 3, che provvede a redigere processo verbale.

ART. 5.

- 1. L'istanza prevista dall'articolo 4 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce:
- a) l'indicazione delle generalità del richiedente e dei componenti la sua famiglia anagrafica;
- b) un'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di redditualità previste per l'ammissione al patrocinio statale, con specifica deteminazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 2;

- c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.
- 2. All'istanza devono inoltre essere allegati:
- a) una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei soggetti il cui reddito debba essere considerato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2:
 - 1) il numero di codice fiscale;
 - 2) il reddito di lavoro;
- 3) i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, di cui l'interessato abbia direttamente o indirettamente la libera disponibilità, o comunque il godimento;
- 4) i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale;
- b) copia delle ultime dichiarazioni dei redditi o certificati modello 101 o 201 eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria dagli interessati, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione;
- c) un certificato di stato di famiglia del richiedente rilasciato dall'ufficio di anagrafe del comune di ultima residenza.
- 3. Se l'imputato è detenuto, internato o in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la documentazione prevista dai commi 1 e 2 può anche essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'imputato.

- 4. Il giudice, ove le circostanze lo richiedano, può concedere agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o l'integrazione della documentazione prevista dai commi 2 e 3.
- 5. La mancanza delle dichiarazioni, delle indicazioni e delle allegazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza; tuttavia nei casi di cui ai commi 3 e 4 il giudice provvede egualmente sull'istanza, ma il provvedimento di ammissione al patrocinio statale è revocato se non vengono osservati i termini stabiliti.
- 6. La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 sono punite con la reclusione fino a due anni; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 8 e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.

ART. 6.

- 1. La difesa dei non abbienti è assicurata dagli avvocati e procuratori che facciano domanda di iscrizione nell'elenco tenuto dalla commissione di cui all'articolo 3.
- 2. Alla domanda di iscrizione il professionista allega una dichiarazione di impegno irrevocabile a limitare ai minimi tariffari gli importi spettanti a titolo di onorario per le prestazioni rese in favore dei soggetti ammessi al patrocinio a carico dello Stato.
- 3. Le spese e i diritti sono liquidati dal giudice, con gli onorari al minimo, alla presentazione della parcella.
- 4. La commissione di cui all'articolo 3 dispone che gli elenchi di cui al comma 1 siano tenuti affissi in spazi chiaramente visibili presso ogni ufficio giudiziario, nonché presso ciascun comune interessato.
- 5. I procuratori legali e gli avvocati iscritti negli elenchi di cui al comma 1 presentano alla commissione per la difesa dei cittadini non abbienti un prospetto di parcella contenente, per ciascun assistito

- ammesso ai benefici del gratuito patrocinio e per singoli procedimenti, la liquidazione dei diritti e degli onorari in base all'ordinario regime tariffario.
- 6. La commissione, ove ritenga di approvare il prospetto depositato, rilascia entro trenta giorni al difensore un'attestazione da cui risulti il minore introito in concreto percepito in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2.
- 7. La differenza, risultante dall'attestazione di cui al comma 6, è ammessa in detrazione dal reddito imponibile annuale del professionista.
- 8. È fatto divieto al difensore di percepire somme, in relazione allo svolgimento della propria prestazione professionale, dal cittadino ammesso, direttamente o a mezzo di interposta persona. La violazione del divieto comporta, a carico del difensore, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione fino a sei mesi, deliberata dal consiglio dell'ordine, nonché la cancellazione dagli elenchi di cui al presente articolo. La commissione dispone l'affissione dell'estratto del provvedimento sanzionatorio presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale.

ART. 7.

- 1. Gli importi da corrispondere per le prestazioni professionali svolte in favore dei cittadini ammessi al patrocinio gratuito sono posti a carico di un fondo, istituito presso ciascun comune sede di tribunale.
 - 2. Al fondo affluiscono:
- a) quote di trasferimento dello Stato, da stabilirsi per l'intero territorio nazionale con decreto del Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) proventi derivanti da quote di tributi locali o da elargizioni e contributi di privati;
- c) somme liquidate in giudizio, per diritti, competenze e onorari, a favore del cittadino ammesso al gratuito patrocinio.

- 3. Il fondo provvede per le controversie pendenti dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario.
- 4. Per le controversie pendenti dinanzi alle Corti di appello e alla Corte di cassazione si provvede con le somme disponibili, rispettivamente, nei fondi istituiti presso i comuni sedi di Corte d'appello e presso il comune di Roma.

ART. 8.

1. Il giudice o l'intendente di finanza che accertino carenze sopravvenute delle condizioni di cui all'articolo 2, ne danno

immediata notizia alla commissione che. entro i successivi trenta giorni, dispone ove necessario - la decadenza dal beneficio dell'ammissione.

- 2. Il provvedimento comporta la cessazione dai benefici previsti dalla presente legge, a decorrere dalla notificazione all'interessato.
- 3. Ove l'interessato abbia dolosamente taciuto od occultato i fatti o le circostanze comportanti la decadenza dai benefici, sono posti a suo carico gli oneri connessi alla indebita fruizione dei benefici del patrocinio gratuito, a decorrere dalla data in cui la prima delle condizioni per la decadenza si è verificata.